

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 39 del 24/02/2025**

**Il Direttore**

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Personale* relativo a:

**“RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ASP PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO AI SENSI ART. 48 CCNL 16.11.2022”;**

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell’ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell’ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l’esecutività;

**DETERMINA**

DI APPROVARE l’allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione della firma attestante l’approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Funzionario

Pignedoli Fabio / InfoCamere S.C.p.A.

**OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ASP PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO AI SENSI ART. 48 CCNL 16.11.2022**

**IL DIRETTORE**

**Premesso** che la dipendente Asp Sig.ra C.S. in data 23/02/2025 ha esaurito il periodo di comporto retribuito per malattia di 18 mesi, (540 giorni) previsto dal comma 1 dell'art. 48 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

**Visto** l'art. 48 del suddetto CCNL il quale recita testualmente:

*"1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.*

*2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l'Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale richiesta.*

*3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.*

*4. Prima di concedere l'ulteriore periodo di cui al comma 3, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.*

*5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 3, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011.*

*6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso.*

*7. L'ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 3, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.*

*8. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 7, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'ente procede secondo quanto previsto dal comma 4 e 5, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 6.*

*...omissis... "*

**Dato atto** che Asp Magiera Ansaloni, con propria raccomandata A/R prot.n. 2014 del 16/12/2024:

- ha comunicato alla dipendente che alla medesima data il periodo di comporto aveva raggiunto i 470 giorni (ovvero 15,70 mesi),
- ha avvisato la dipendente che il diritto al mantenimento al posto si sarebbe esaurito dopo il 18° mese di malattia nel triennio;
- ha informato la dipendente della possibilità di ottenere un'ulteriore periodo di assenza per malattia non retribuito di ulteriori 18 mesi, previa richiesta scritta da parte della dipendente ed accertamento



delle condizioni di salute del lavoratore, per tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

**Considerato che:**

- la dipendente ha continuato l'assenza per malattia presentando continuativi certificati medici fino al superamento del 18esimo mese, ovvero fino alla data del 26/02/2025;
- la dipendente non ha richiesto in nessuna forma il la concessione di un ulteriore periodo di assenza per malattia non retribuita;
- il periodo di comporto di 18 mesi risulta raggiunto alla data del 23/02/2025;

**Ritenuto** pertanto, effettuate le dovute valutazioni:

- che questo Ente possa procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo alla dipendente l'indennità sostitutiva di mancato preavviso per il periodo previsto all'art.12 CCNL 09.05.2006, pari alla retribuzione di n.4 mensilità;
- che l'art. 2110 c.c. al c. 2 prevede, inoltre, che nei casi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di risolvere a decorrere dal 24/02/2025 il rapporto di lavoro con la Sig.ra C.S., dipendente a tempo indeterminato, in applicazione dell'art.48 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, nonché in applicazione degli artt. 2110 e 2118 del C.C. stante l'avvenuto superamento del periodo massimo di comporto retribuito per malattia pari a 18 mesi intervenuto il 23/02/2025;
- 3) di dare atto che alla dipendente sarà corrisposta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso pari alla retribuzione di n.4 mensilità;
- 4) di liquidare gli emolumenti per ferie residue maturate e non godute ed eventuali ore straordinarie come risultanti dalla rilevazione presenze
- 5) di trasmettere copia del presente atto all'interessata per opportuna conoscenza